

ALLEGATO A

Elenco di cui all'articolo 3 dell'accordo

PARTE I**ATTI DI CUI ALL' ACCORDO SEE MODIFICATO**

dall'atto relativo alle condizioni di adesione
della Repubblica di Bulgaria e della Romania
e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea oppure,
se del caso, dal protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione
della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

I trattati di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, sono inseriti nei seguenti punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE:

nel capitolo XXVII (Bevande spiritose) dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni):

- punto 1 (Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio),
- punto 3 (Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio);

nell'allegato XIII (Trasporti):

- punto 19 (Direttiva 96/26/CE del Consiglio);

nell'allegato XVII (Proprietà intellettuale):

- punto 6 (Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio),
- punto 6a (Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio).

PARTE II

ALTRE MODIFICHE AGLI ALLEGATI DELL'ACCORDO SEE

Agli allegati dell'accordo SEE sono apportate le seguenti modifiche:

nell'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori):

- 1) al punto 3 (Direttiva 68/360/CE del Consiglio), l'adattamento (e)(ii) è sostituito dal testo seguente:

"ii) la nota in calce è sostituita dalla seguente:

'Belgi/belga, bulgari/bulgaro, cechi/ceco, danesi/danese, tedeschi/tedesco, estoni/estone, greci/greco, islandesi/islandese, spagnoli/spagnolo, francesi/francese, irlandesi/irlandese, italiani/italiano, ciprioti/cipriota, lettoni/lettone, del Liechtenstein, lituani/lituano, lussemburghesi/lussemburghese, ungheresi/ungherese, maltesi/maltese, olandesi/olandese, norvegesi/norvegese, austriaci/austriaco, polacchi/polacco, portoghesi/portoghese, rumeni/rumeno, sloveni/sloveno, slovacchi/slovacco, finlandesi/finlandese, svedesi/svedese e britannici/britannico, secondo il paese che rilascia la carta."

ALLEGATO B

Elenco di cui all'articolo 4 dell'accordo

Gli allegati dell'accordo SEE sono modificati come segue:

Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni):

1. nel Capitolo XV, punto 12a (direttiva 91/414/CEE del Consiglio), dopo il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie è inserito il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Romania (allegato VII, capitolo 5, sezione B, parte II).”;

2. nel Capitolo XVII, punto 7 (direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 10, sezione B, punto 2) e la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione B, punto 2).”;

3. nel Capitolo XVII, punto 8 (direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 10, sezione A, punto 1) e la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione A).”;

4. nel Capitolo XXV, punto 3 (direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 7).”.

Allegato V (Libera circolazione dei lavoratori):

il testo del secondo paragrafo successivo alla voce “PERIODO TRANSITORIO” è sostituito dal seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 1) e per la Romania (allegato VII, capitolo 1).

Con riferimento ai meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie di cui ai precedenti paragrafi, fatta eccezione per le disposizioni riguardanti Malta, si applica il **PROTOCOLLO 44 SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA A SEGUITO DEGLI ALLARGAMENTI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO**".

Allegato VIII (Diritto di stabilimento):

il testo del secondo paragrafo successivo alla voce "PERIODO TRANSITORIO" è sostituito dal seguente:

"Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 1) e per la Romania (allegato VII, capitolo 1).

Con riferimento ai meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie di cui ai precedenti paragrafi, fatta eccezione per le disposizioni riguardanti Malta, si applica il **PROTOCOLLO 44 SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA A SEGUITO DEGLI ALLARGAMENTI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO**".

Allegato IX (Servizi finanziari):

nel punto 30c (direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 2) e la Romania (allegato VII, capitolo 2).”.

Allegato XI (Servizi di telecomunicazione):

nel punto 5cm (direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 9).”.

Allegato XII (Libera circolazione dei capitali):

dopo il paragrafo successivo alla voce “PERIODO TRANSITORIO” è inserito il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 3) e la Romania (allegato VII, capitolo 3).”.

Allegato XIII (Trasporti):

1. nel punto 15a (direttiva 96/53/CE del Consiglio) è aggiunto il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 5, punto 3) e la Romania (allegato VII, capitolo 6, punto 2).”;

2. nel punto 18a (direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Romania (allegato VII, capitolo 6, punto 3).”;

3. nel punto 19 (direttiva 96/26/CE del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 5, punto 2).”;

4. nel punto 26c (regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio), il testo del secondo paragrafo relativo alle disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 5, punto 1) e la Romania (allegato VII, capitolo 6, punto 1).

Con riferimento ai meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie di cui ai precedenti paragrafi, si applica il PROTOCOLLO 44 SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA A SEGUITO DEGLI ALLARGAMENTI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO”.

Allegato XV (Aiuti di Stato):

1. il paragrafo seguente è aggiunto alla fine degli “ADATTAMENTI SETTORIALI”:

“Tra le Parti contraenti si applicano le disposizioni relative ai regimi di aiuto esistenti contenute nel capitolo 2 (Politica di concorrenza) dell’allegato V dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005.”;

2. prima della voce “ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO”, è inserito il testo seguente:

“PERIODO TRANSITORIO

Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Romania (allegato VII, capitolo 4)”.

Allegato XVII (Proprietà intellettuale):

Alla voce "ADATTAMENTI SETTORIALI" è aggiunto il testo seguente:

“Tra le Parti contraenti si applicano i meccanismi specifici contenuti nel capitolo 1 (Diritto societario) dell’allegato V dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005”.

Allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne):

nel punto 30 (direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), il testo del secondo paragrafo relativo alle disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 1) e per la Romania (allegato VII, capitolo 1).

Con riferimento ai meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie di cui ai precedenti paragrafi, si applica il PROTOCOLLO 44 SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA A SEGUITO DEGLI ALLARGAMENTI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO”.

Allegato XX (Ambiente):

1. nel punto 1f (direttiva 96/61/CE del Consiglio) è aggiunto il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 10, sezione D, punto 1) e la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione D, punto 1).”;

2. nel punto 7a (direttiva 98/83/CE del Consiglio) è aggiunto il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione C, punto 5).”;

3. nel punto 9 (direttiva 83/513/CEE del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione C, punto 1).”;

4. nel punto 10 (direttiva 84/156/CEE del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione C, punto 1).”;

5. nel punto 11 (direttiva 84/491/CEE del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione C, punto 2).”;

6. nel punto 12 (direttiva 86/280/CEE del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione C, punto 3).”;

7. nel punto 13 (direttiva 91/271/CEE del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 10, sezione C) e la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione C, punto 4).”;

8. nel punto 19a (direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 10, sezione D, punto 2) e la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione D, punto 3).”;

9. nel punto 21ad (direttiva 1999/32/CE del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 10, sezione A, punto 2).”;

10. nel punto 32c (direttiva (CEE) n. 259/93 del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 10, sezione B, punto 1) e la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione B, punto 1).”.

11. nel punto 32d (direttiva 1999/31/CE del Consiglio) è aggiunto il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 10, sezione B, punto 3) e la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione B, punto 3).”.

12. nel punto 32f (direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), prima del testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione D, punto 2).”;

13. nel punto 32fa (direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), tra il paragrafo relativo alle disposizioni transitorie e il testo di adattamento è inserito il paragrafo seguente:

“Si applicano le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 10, sezione B, punto 4) e la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione B, punto 4).”.